



8 FEB. 2018

03097/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15451/2012

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Cron. 3097

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere - Ud. 21/11/2017

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Rel. Consigliere - CC

Dott. IRENE TRICOMI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15451-2012 proposto da:

SPERANZA UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ROVERETO 18, presso lo studio dell'avvocato
FELICE ANCORA, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIANUARIO CARTA, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso l'Ufficio di
Rappresentanza della REGIONE SARDA, rappresentata e
difesa dagli avvocati ALESSANDRA CAMBA, SANDRA
TRINCAS, giusta delega in atti;

2017

4593

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE DEPOSITO - ESSENTE DIRITTO

Copia comunicata ai solfini dell'art 133 CPC

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 389/2011 della CORTE D'APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 03/08/2011, R. G. N.
381/2010.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Cagliari ha respinto l'appello di Umberto Speranza avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, volta ad ottenere la rideterminazione dell'importo dell'assegno annuale integrativo della pensione diretta ex art. 9 l.r. n. 24 del 1989 e la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze maturate non corrisposte;
2. la Corte territoriale ha osservato che l'assegno, in quanto finalizzato a consentire al pensionato il raggiungimento di quote predeterminate dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dal dipendente in rapporto agli anni del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, in nessun caso può superare la soglia massima prevista dall'art. 4 della l.r. n. 15 del 1965;
3. il giudice di appello ha aggiunto che l'art.9 della l.r. n. 24 del 1989, imponendo che l'assegno integrativo sia calcolato sul differenziale tra il trattamento pensionistico spettante per il servizio riconosciuto presso il Fondo e quello liquidabile per lo stesso servizio secondo la vigente normativa degli enti previdenziali, ha solo voluto risolvere il contenzioso in atto con i dipendenti regionali che, per effetto del cumulo di ulteriori servizi non validi ai fini del trattamento integrativo e della misura della pensione percepita, venivano ingiustamente privati della possibilità di godere dell'assegno;
4. avverso tale sentenza Umberto Speranza ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, articolato in più punti, ai quali ha opposto difese la Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATO CHE

- 1.1. il ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 9 L. R. n. 24/1989 e degli artt. 4 e 5 L. R. n. 15/1965; omessa motivazione su un fatto controverso decisivo del giudizio» e rileva, in sintesi, che l'art. 9 individua con chiarezza i termini del differenziale aritmetico per la determinazione dell'ammontare dell'assegno, da calcolarsi tenendo conto, da un lato, del trattamento di quiescenza spettante sulla base degli artt. 4 e 5 per il servizio

allg

riconosciuto dal Fondo, dall'altro della pensione liquidabile per lo stesso servizio in relazione alla vigente normativa degli istituti di previdenza;

1.2. aggiunge il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente svalutato il tenore letterale della norma da interpretare e ha desunto la perdurante operatività della soglia massima prevista dall'art. 4 dal rinvio contenuto nell'art. 9, finalizzato, invece, solo a determinare il trattamento di quiescenza riconosciuto dal Fondo, da comparare, poi, con quello dovuto secondo le disposizioni vigenti per gli istituti di previdenza;

2. il ricorso è infondato;

2.1. il "Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell' amministrazione regionale" disciplinato dalla legge della Regione Sardegna n. 15 del 1965 eroga, tra l'altro, l'assegno integrativo della pensione diretta che, a norma dell'art. 4 della stessa legge, si determina « integrando la pensione diretta, compresa la rendita vitalizia e la indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, fino a raggiungere il 50 per cento dell' ultima retribuzione annua lorda qualora il dipendente conti 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell' Amministrazione regionale, con l'aumento del 2,50 per cento di detta ultima retribuzione per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale con un massimo di 35 anni»;

2.2. il legislatore regionale è poi intervenuto ad integrare la normativa con l'art. 9 della L.R. 5.6.1989 n. 24 del seguente tenore « L' assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 è determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli istituti di previdenza»;

2.3. detta ultima disposizione sul piano letterale presenta profili di equivocità perché da un lato sembra, come sostenuto dal ricorrente, determinare autonomamente ed in modo difforme rispetto al passato il differenziale che concorre a formare l'assegno integrativo, dall'altra, però, richiama pur sempre la norma generale dell'art. 4, che fissa con chiarezza il tetto massimo dell'assegno

e ne indica anche la finalità, ravvisabile nell'intento di annullare o di ridurre la differenza fra trattamento retributivo e trattamento pensionistico;

2.4. il richiamo all'art. 4, privo di significato qualora la norma fosse interpretata nel senso indicato dal ricorrente, rende necessario, a fronte di un tenore letterale non univoco, il ricorso ai criteri logico-sistematici, sulla scorta dei quali si deve ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale, che l'intervento successivo del legislatore regionale sia stato solo finalizzato a disciplinare la posizione di coloro che potevano vantare anche periodi di servizio extraregionale ma abbia lasciato inalterato il tetto massimo posto all'integrazione al momento dell'istituzione del Fondo;

2.5. in tal senso questa Corte si è già espressa con la sentenza n. 15206 del 3.7.2014, con la quale è stata confermata la pronuncia della Corte di Appello di Cagliari n. 634 del 2006, richiamata nella decisione qui impugnata, e si è evidenziato che le disposizioni delle quali si discute vanno interpretate « alla stregua dell'elemento letterale e della *ratio legis* tesa solo ad assicurare ai dipendenti un trattamento pensionistico minimo - unico e globale - commisurato al cinquanta per cento dell'ultima retribuzione, più il 2,50 per cento per ogni anno, oltre il quindicesimo e fino al trentacinquesimo, di servizio effettivo regionale »;

2.6. d'altro canto la tesi sostenuta dal ricorrente è smentita anche dal successivo intervento del legislatore regionale che con la legge n. 27 del 22.12.2011, nel riformare la disciplina del FITQ, all'art. 7, per i dipendenti già iscritti al fondo alla data del 31.12.2011 ha previsto la liquidazione di «una rendita determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 e dall'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale), integrando l'importo della pensione di base teoricamente riconoscibile al 31 dicembre 2011, fino a raggiungere il 50 per cento della retribuzione annua come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile in godimento alla stessa data, qualora il dipendente conti almeno quindici anni di effettiva iscrizione al FITQ; la predetta quota è aumentata del 2,50 per cento per ogni ulteriore anno di iscrizione al FITQ, successivo al quindicesimo, e fino a una anzianità massima di trentacinque anni», ed ha, quindi, ribadito, pur a fronte dell'espresso richiamo all'art. 9, che il limite massimo della integrazione è costituito dalla retribuzione corrisposta al momento della cessazione della rapporto;

3. il ricorso va, pertanto, rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;


3.1. non sussistono *ratione temporis* le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 21 novembre 2017

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, 8 FEB. 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

